

N. R.G. 1788/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Seconda CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Benatti Presidente Relatore

dott.ssa Francesca Arrigoni Giudice

dott.ssa Silvia Fraccalvieri Giudice

all'esito dell'udienza del 29 settembre 2016

nel procedimento per ricorso ex art. 14 d. lgs. 150/11 iscritto al n. r.g. **1788/2016**
promosso da:

avv. XXXX con il patrocinio dell'avv. ed elettivamente domiciliato in

RICORRENTE

cliente con il patrocinio dell'avv. ed elettivamente domiciliata in

contro

RESISTENTE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 29 settembre 2016

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il 9 maggio 2016 XXXXXX, di professione avvocato, a mezzo dell'avv. depositò ricorso ex art. 702 bis comma III cpc in cui evidenziò di avere eseguito, a partire dal novembre 2014 e per conto di (*cliente*), una serie di prestazioni di attività professionale, sia giudiziale che stragiudiziale, in relazione a 10 diverse posizioni in materia societaria, finanziaria, bancaria, di famiglia e penale. L'attività fu cospicua coinvolgendo diversi collaboratori dell'avv.to XXXX e comportando l'esame di numerosissimi documenti. Tuttavia nell'autunno 2015 sorsero contrasti tra le parti, a detta del ricorrente per mancate risposte della cliente e implicita non condivisione delle scelte difensive, sicché il 14 ottobre 2015 anche l'avv.to XXXXX, come altri avrebbero fatto prima di lui, rinunciò all'incarico (doc. 1). Il 3/11/2015 provvide poi a trasmettere alla Sig.ra (*cliente*) la propria nota spese a saldo (doc. 2) ma la stessa non fu pagata. Secondo il ricorrente, peraltro, le numerose attività elencate in ricorso avevano dato esito positivo nella quasi totalità dei casi, con vittorie o transazioni vantaggiose. Nel ricorso sono elencate le controversie in cui era stata prestata l'attività e le modalità di quantificazione dei compensi ai sensi del DM 55 del 2014. Evidenziò altresì che la (*cliente*) aveva anche versato delle somme a saldo per altre tre posizioni che, essendo estinte, non sono oggetto di questo procedimento e non sono quindi ricomprese nella nota pro forma sopraccitata. Né la (*cliente*) né il nuovo difensore avv.to YYYY avrebbero contestato *an* e *quantum* della pretesa che ammonta a € 25.735,57

compresi gli accessori di legge. Concluse quindi per l'ammissibilità del rito richiesto, ai sensi dell'art. 14 del decreto semplificazioni 150/11, chiedendo al Tribunale di *accertare e dichiarare la debenza* - da parte della Sig.ra (*cliente*) e in favore dell'Avv. XXXXX a saldo dell'attività professionale da questi svolta nell'ambito delle posizioni giudiziali e stragiudiziali di cui in narrativa e di cui alla nota pro forma del 3/11/2015 - della somma di € 25.735,57 o della diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia. Chiese altresì la condanna alle spese del giudizio nonché, in caso di contestazione, l'escussione di una serie di testimoni.

La causa fu assegnata alla II sezione che ha nominato il giudice istruttore e quest'ultimo, con decreto 17/5/2016, fissò l'udienza ex art. 702bis comma III cpc per il 19 luglio 2016 dando termine per la costituzione della convenuta.

Con comparsa 8/7/2016 si costituì la (*cliente*) respingendo le tesi attoree e formulando domanda riconvenzionale. Eccepì innanzi tutto che alcune tra le prestazioni non furono fatte a suo favore ma a favore di (*società terza*). Nel merito contestò analiticamente le singole attività svolte dall'avv.to XXXXX e dai suoi collaboratori e la quantificazione delle poste indicate nella nota, che sarebbero in parte state eseguite dal precedente procuratore avv.ta ZZZ o conterrebbero duplicazioni e poste ingiustificate. Con riferimento poi alle tre attività già saldate dalla (*cliente*), e in particolare a quella per l'affidamento del figlio, ritenne che la cifra già pagata fosse eccessiva in relazione alle attività effettivamente svolte dall'avv.to XXXXX e ne chiese la ripetizione ex art. 2033 cc per l'importo di € 3.588,46. Sempre in via riconvenzionale formulò inoltre istanza di risarcimento del danno che sarebbe conseguito a responsabilità professionali dell'avv.to XXXXXX. In particolare e secondo la convenuta, l'avv.to XXXXX, a definizione della causa della (*cliente*) con l'ex compagno, le fece sottoscrivere una transazione che non la garantiva in alcun modo dagli inadempimenti del marito, puntualmente verificatisi e, di fronte alle contestazioni dell'avv.to YYYYYYY, l'attore avrebbe risposto in modo insoddisfacente per giustificare le scelte transattive, con particolare riferimento alla non contestualità delle rispettive obbligazioni assunte dalle parti. Quantificò quindi il danno, derivante da rapporti con le banche, in € 100.000,00 e chiese contestualmente la modifica del rito da sommario in ordinario ai sensi dell'art. 702ter comma III cpc formulando altresì richieste istruttorie.

Il giorno precedente l'udienza il ricorrente depositò, in via telematica e non autorizzato, una memoria di dieci pagine intitolata "*foglio di deduzioni a verbale*" contenente tra l'altro un'istanza ex art. 186bis cpc riguardante le somme asseritamente non contestate. All'udienza 19 luglio 2016 parte attrice si è richiamata alla memoria suindicata mentre parte convenuta si è opposta alla produzione chiedendo in subordine un termine per replicare, insistendo per il mutamento del rito che è stato disposto dal giudice istruttore con ordinanza in udienza, rinviando poi al prosieguo la decisione sull'ordinanza ex art. 186bis cpc e fissando la prima udienza di trattazione ex art. 183 cpc.

Parte attrice depositò però, in data 29 luglio 2016, un'istanza ex art. 177 cpc richiamando una sentenza della Cassazione Civile, sezione 6-3, n. 4002 del 29/2/2016, peraltro già citata negli atti introduttivi, ove si sostiene che l'art. 14 del d. lgs. 150/11 avrebbe esclusa la possibilità di procedere per tal sorta di attività con rito ordinario, e ciò anche nei casi in cui sia contestato l'*an* della debenza, come invece era pacifico prima del suindicato decreto, per cui oggi le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato potrebbero svolgersi solo con il rito sommario e in forma collegiale ex art. 14 cit., anche ove si tratti di opposizioni a decreto ingiuntivo emesso per compensi d'avvocato. Non sarebbe quindi più possibile agire con rito ordinario monocratico che sarebbe, questo sì, sostituibile con il procedimento ex art. 702bis monocratico e quindi con rito convertibile ex

art. 702ter comma III cpc in rito ordinario. Sarebbe quindi, secondo questo orientamento, precluso il mutamento del rito e, secondo il ricorrente, anche la possibilità di svolgere domande riconvenzionali che dovrebbero esserne separate ex art. 702 ter comma IV cpc, comma la cui applicazione non è esclusa dall'art. 3/1 del citato d. lgs.

Il giudice istruttore, preso atto dell'orientamento e ritenendo necessario provocare la decisione del Collegio sul punto, in data 30 luglio 2016 emise ordinanza di revoca di quella di mutamento del rito mandando gli atti al Presidente del Tribunale per la nomina del relatore e riservando al collegio la decisione sull'ordinanza richiesta. Il Presidente ha nominato come relatore lo stesso giudice istruttore delegandolo alla fissazione dell'odierna udienza.

Avanti al collegio le parti si sono riportate alle proprie eccezioni e conclusioni.

All'esito del procedimento ritiene il collegio che l'orientamento di cui alla richiamata sentenza della Suprema Corte sez. VI-3 del 29/2/16 non sia condivisibile¹ e il rito ex art. 14 d. lgs. 150/11 non applicabile ove sia contestato l'*an* del diritto al pagamento delle prestazioni professionali. Tale pronuncia dà atto della sussistenza, in punto di rito applicabile, di tre orientamenti:

- La giurisprudenza e dottrina del tutto prevalenti, secondo cui ove la controversia si estenda oltre la mera quantificazione dei compensi dell'avvocato fino a riguardare l'*an* della debenza, quindi: i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni, la loro effettuazione da parte del ricorrente, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa, il ricorso deve ritenersi inammissibile essendo il procedimento previsto dagli artt. 28 l. 794/42 e 14 d. lgs. 150/11 limitato alle controversie riguardanti il *quantum* della pretesa;

- altra giurisprudenza che ritiene il ricorso ammissibile previa necessità di mutare il rito. Facendo leva sulla previsione dell'art. 3/1 del citato d. lgs. 150/11, l'*esclusione* dell'applicazione, in tal materia, delle norme di cui all'art. 702ter comma II e quindi la possibilità di *immediata declaratoria di inammissibilità* sarebbe avvalorata dalla previsione di cui all'art. 4 dello stesso decreto ov'è consentito il mutamento del rito, da ordinario a sommario, in ipotesi di controversia promossa con forme diverse da quelle previste, così sembrando riferirsi all'ipotesi dell'errore sul rito compiuto *ab origine*, e non alla luce delle difese del convenuto. Una tale interpretazione consentirebbe, in tal caso, di procedere con rito diverso leggendo estensivamente la norma e applicandola, oltre che nel caso di errore iniziale nella scelta del rito, anche in quello di inammissibilità sopravvenuta a seguito delle difese del convenuto consentendo così il mutamento in rito ordinario nonostante la previsione dell'art. 3 comma I decr. cit. secondo cui non si applica, tra l'altro, il comma terzo dell'art. 702ter cpc².

La sesta sezione del Supremo Collegio predilige invece una terza tesi secondo cui, nonostante il dettato legislativo e le regole specifiche ivi previste, dovrebbe ritenersi superato l'orientamento precedente e tutte le controversie riguardanti i compensi degli avvocati sarebbero obbligatoriamente regolate secondo il rito previsto dall'art. 14 d. lgs. 150/11, anche nell'ipotesi in cui sia contestato l'*an* delle prestazioni, i limiti del mandato, la responsabilità professionale, ecc.. Risulterebbe quindi vietato il mutamento del rito dovendo il Tribunale, in composizione collegiale, giudicare sull'intera causa, eventualmente delegando l'assunzione dei mezzi istruttori a uno dei componenti il collegio (art. 3/3 d. lgs. 150/11). Secondo la sezione VI, infatti, una tale conclusione sarebbe giustificata:

- a. dalla pienezza della cognizione che sarebbe assicurata da questo procedimento;
- b. dalla scelta legislativa del legislatore delegante e delegato, in cui la tipologia del rito è il frutto di una decisione legislativa senza possibilità di scelte discrezionali della parte o del giudice. Il legislatore avrebbe infatti deciso una volta per tutte³ la compatibilità della singola lite, nei casi espressamente indicati, con le forme semplificate del rito;
- c. dai vantaggi di economia processuale di tale scelta, evitando la declaratoria di inammissibilità che è espressamente esclusa dall'art. 3/1 del d. lgs.;
- d. dal venir meno della necessità di interpretare estensivamente l'art. 4 del d. lgs. 150/11 in relazione al mutamento del rito, sino a farlo operare in senso opposto a quanto previsto.

Tale soluzione sarebbe in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 26-4-2014 n.65 secondo cui nella norma di cui all'art. 14 d. lgs. 150/11 non è ravvisabile violazione per eccesso rispetto alla delega operata con art. 54/4 lett. b) n. 2 della legge 69/09 che aveva espressamente escluso la possibilità di conversione nel rito ordinario di quei procedimenti *“nei quali sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa”*. Secondo la Cassazione, e anche secondo la Corte Costituzionale la cui motivazione (sullo specifico punto) è riportata pedissequamente, la non convertibilità del rito sommario corrisponderebbe altresì *“alla inammissibilità - ripetutamente affermata anche prima della riforma del 2009 - del procedimento speciale previsto dalla legge n. 794 del 1942 nel caso in cui il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera determinazione del compenso”*. Un diverso argomentare, con caducazione del divieto di mutamento del rito nei soli procedimenti di liquidazione degli onorari forensi, costituirebbe un'eccezione ingiustificata rispetto al modello procedimentale previsto dal d. lgs. 150/2011 frustrando la finalità di semplificazione che ne è alla base.

Tale interpretazione sembra non tenere conto delle ragioni che hanno condotto all'adozione del procedimento ex art. 28 della legge 794/42 e delle peculiarità che ne hanno determinato le norme specifiche, diverse da ogni altro procedimento sommario ex d. lgs. 150/11, in tema di:

- competenza funzionale;
- composizione collegiale;
- possibilità di stare in giudizio personalmente;
- forma del provvedimento conclusivo;
- regime di impugnazione.

Nessuno di questi elementi è preso in considerazione dalla Suprema Corte per sostenere o comunque giustificare la sua scelta.

Non vi è infatti dubbio che la norma del 1942 avesse la finalità di privilegiare una procedura particolarmente celere che era giustificata dalla necessità di operare una mera “liquidazione” di compensi (onorari e diritti secondo le tariffe dell'epoca) in cui era in contestazione la mera quantificazione. Ciò spiegava:

- la competenza dell'ufficio giudiziario di merito avanti al quale si era svolto il processo nel quale l'avvocato aveva prestato la sua opera. La “vicinanza” consentiva infatti a quell'ufficio di disporre di tutta la documentazione necessaria derogandosi così, anche in danno del cliente, gli ordinari criteri di competenza per territorio e funzionale;

- la possibilità di stare in giudizio personalmente, non essendo in dubbio la tutela generale dei diritti della parte ma solo la quantificazione del compenso professionale;

- le ragioni di celerità che consentivano di adottare un provvedimento conclusivo in forma d'ordinanza non impugnabile e quindi escludere un grado di giudizio.

Non a caso, la recente giurisprudenza richiamata anche dalla sentenza 4002/16 della VI sezione aveva ritenuto⁴, in contrasto con altra⁵, che ove il Tribunale si fosse (erroneamente) spinto a giudicare anche dell'*an* della pretesa, l'ordinanza conclusiva avrebbe avuto valore di sentenza e, in quanto tale, suscettibile di appello.

Ne deriva che l'orientamento di cui alla sentenza n. 4002/16 presta il fianco a numerose critiche valutato inoltre che:

- l'art. 28 della legge del 1942 non è stato punto abrogato, ma semplicemente modificato dall'art. 34 del d. lgs. 150/11 riproponendo in sostanza la stessa norma: *“Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile⁶, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”*;
- sono stati abrogati gli artt. 29 e 30 di quella legge, ma quelle previsioni sono però oggi riproposte nei commi II e III dell'art. 14 in modo del tutto analogo;
- la rubrica del nuovo art. 14 d. lgs. 150/11 recita espressamente, a differenza della norma di cui all'art. 28 l. 794/42 che si limitava a riferirsi a *“forma dell'istanza di liquidazione di onorari e diritti⁷”*, *“Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”*.

Ritiene questo collegio che non rilevi la previsione della legge delega ove si limita a ravvisare una particolare semplicità nelle controversie appartenenti a categorie specifiche, genericamente indicate nella stessa legge 69/09 art. 54 secondo cui vanno trattati con il rito sommario: *“i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa”*. Atteso che il dettato degli artt. 28 l. 794/42 e 14 d. lgs. 150/11 nulla dicono in relazione alle controversie sulla *debenza* di oneri professionali (c.d. *an*) non si vede come possa ad esse applicarsi la normativa speciale.

L'orientamento della VI sezione nella sentenza 4002/16 si presta a ulteriore critica ove si ravvisi come, anche ove fosse stata specificamente prevista dal legislatore la possibilità di applicare alle controversie sull'*an* della *debenza* (e non sul mero *quantum*) l'art. 14 del d. lgs. 150/11, non si comprenderebbe perché la natura di compensi d'avvocato dovrebbe determinare la composizione collegiale, la forma dell'ordinanza non impugnabile e la possibilità di stare in giudizio personalmente. Ciò costituirebbe una disparità evidente rispetto ad ogni altra controversia in materia di compensi professionali, non limitata alla mera quantificazione, riguardanti diverse professioni ove la lite si estenda alle questioni relative alla *debenza* dei compensi.

La discrasia emerge ancor più evidente dove si consideri che, nel giudizio, è espressamente prevista la possibilità di stare in giudizio personalmente, il che pare incompatibile con l'obbligo di difesa tecnica previsto dall'art. 82 cpc pacificamente applicabile a controversie del tutto analoghe in relazione a compensi professionali della più varia natura.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 65/14 richiamata, lungi dal sostenere la tesi della sezione VI, finisce per dire esattamente il contrario giustificando la competenza collegiale e le altre norme specifiche con la particolarità del procedimento di *liquidazione*. Il giudice delle leggi, infatti, chiamato a valutare la costituzionalità della norma di cui all'art. 14/2 d. lgs. 150/11 nella parte in cui prevede la competenza collegiale, evidenzia come: *“4.3.2 ...la riserva di collegialità prevista per i procedimenti di liquidazione degli onorari forensi può giustificarsi in termini di bilanciamento che il legislatore, con valutazione discrezionale insindacabile, ha ritenuto adeguato per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie connessa, da un lato, all'esclusione dell'appello e, dall'altro lato, alla*

possibilità di partecipare personalmente al giudizio, rinunciando ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore". Ne deriva, anche alla luce della citata giurisprudenza sulla natura sostanziale del provvedimento conclusivo, che la già riportata frase: "3.2...*La non convertibilità del rito sommariocorrisponde altresì alla inammissibilità – ripetutamente affermata anche prima della riforma del 2009 – del procedimento speciale previsto dalla legge n. 794 del 1942 nel caso in cui il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera determinazione del compenso*" evidenzia come la Corte Costituzionale avesse ben inteso che il principio dovesse essere riferito esclusivamente alle controversie in tema di "liquidazione" e quindi vertenti sul mero *quantum* del compenso, ben guardandosi dall'affermare che in caso di controversia sull'*an* permanesse l'obbligo del rito sommario ex art. 14 d. lgs. 150/11. Se ne deduce come il legislatore, scegliendo di affidare al rito sommario i procedimenti ex art. 28 della legge 794/42, nessun riferimento ha fatto al problema della loro estensione al giudizio riguardante l'*an* della debenza, cosa che sembrava invece essere la preoccupazione del tribunale remittente⁸: il dubbio di costituzionalità per eccesso di delega presenterebbe in tal caso profili di fondatezza atteso che il legislatore delegato avrebbe esteso l'applicabilità del rito sommario oltre: "i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa". Va osservato come successiva pronuncia della stessa VI sezione⁹, pur richiamando la precedente n. 4002/16, abbia ribadito, sia pure su un aspetto collaterale, l'orientamento tradizionale sancendo l'inammissibilità del ricorso per Cassazione e il diritto-dovere di impugnare con l'appello il provvedimento con cui il giudice avesse deciso una controversia che si fosse estesa all'*an* dell'esistenza del diritto dell'avvocato a percepire i propri compensi, ribadendone implicitamente la natura di sentenza e quindi l'estraneità allo schema di cui all'art. 14 d. lgs. 150/11.

Non vi sono quindi ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui tal sorta di controversie va tuttora regolato con il procedimento ordinario al pari di ogni altra controversia analoga che involva compensi professionali.

Alla luce delle argomentazioni suindicate e nel caso specifico, ritiene questo collegio che la soluzione da adottarsi sia quella indicata nell'ordine come seconda, dalla richiamata giurisprudenza, peraltro già adottata da questo Tribunale in epoca recente¹⁰.

Il seguire la tesi maggioritaria, dichiarando semplicemente l'inammissibilità del ricorso, porrebbe infatti il ricorrente, il cui rito finisce per dipendere dalle scelte del convenuto, a fronte di un dilemma irrisolvibile. Ove iniziasse la causa con procedimento ordinario, anche ex art. 702bis cpc "ordinario", si tratterebbe, almeno inizialmente, di causa vertente sulla mera liquidazione degli onorari e sarebbe necessario procedere ex art. 14 d. lgs. 150/11, con mutamento del rito e rimessione al collegio ex art. 4/1 e 3 stesso decreto. Ove poi, com'è probabilissimo, la convenuta si costituisse nuovamente e riproponesse le sue difese contestando l'*an*, si ripeterebbe pedissequamente la situazione ora in esame con il collegio assegnatario costretto a scegliere tra la tesi della sentenza n. 4002/16 e una nuova inammissibilità.

Soccorre in questo caso la tesi sopraccitata con la precisazione secondo cui la sopravvenuta inammissibilità, a seguito delle difese del convenuto, del rito ex art. 14 d. lgs. 150/11, comporta il venir meno del divieto di cui all'art. 3/1 dello stesso decreto legislativo, non trattandosi più di "controversie disciplinate dal Capo III¹¹.." senza espressa necessità di estendere la previsione dell'art. 4 dello stesso decreto che effettivamente è riferito all'ipotesi opposta d'instaurazione con rito ordinario di una controversia da definirsi con

rito sommario. Poiché il rito ex art. 14 d. lgs. 150/11 risulta *a posteriori* inammissibile, come ha sempre ritenuto la costante giurisprudenza, pare corretta la soluzione adottata dalla giurisprudenza precedente la sua adozione¹² disponendo che il procedimento proseguiva con rito ordinario avanti al giudice istruttore, originariamente assegnatario¹³ o designato quale relatore, competente anche in relazione alle ordinanze anticipatorie. Tale scelta finisce per garantire, oltre alla pienezza del contraddittorio richiamata dalla giurisprudenza citata e disattesa, anche l'economia processuale consentita dalla prosecuzione del giudizio su tutte le domande delle parti evitando le incertezze sopra evidenziate.

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso quanto alla procedura ex art. 14 d. lgs. 150/11 e rimette le parti avanti al giudice istruttore originariamente assegnatario per la prosecuzione del giudizio secondo le ordinarie regole del processo di cognizione avanti al tribunale in composizione monocratica, fissando a tal fine l'udienza del 25/10/2016 ore 09.30.

Mantova, 4 ottobre 2016

Il Presidente
dott. Marco Benatti

IL CASO.it

¹ Ancorché richiamato dalla successiva sentenza Cass., Sez. I, 6 giugno 2016, n. 11581 che però si limita a richiamare il precedente senza in alcun modo motivare sulla questione.

² Che, nel procedimento sommario "ordinario", prevede il mutamento in rito ordinario n.d.r.

³ Con verifica "astratta e irrevocabile" secondo i supremi giudici

⁴ Cass. 1666/2012

⁵ SS.UU. n. 390/11

⁶ La vecchia norma era identica sino a questo punto, e poi proseguiva indicando la necessità di "proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo", norma oggi contenuta nel capoverso dell'art. 14 d. lgs. 150/11

⁷ Giustificata anche dal fatto di trovarsi inserita in una legge intitolata: "Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile".

⁸ Il tribunale di Verona

⁹ Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep.14/06/2016), n. 12248, con collegio presieduto dalla stessa relatrice della sentenza 4002 del 2016.

¹⁰ Tribunale Mantova 16/12/14 in http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/dpc.php?id_cont=11976.php

¹¹ Dello stesso decreto 150/11: il capo III inizia proprio con l'art. 14

¹² Cass. 14 ottobre 2010, n. 21261 ;Cass. 09 settembre 2008, n. 23344; Cass. 27 marzo 2001, n. 4419 , Cass. 5 agosto 2011, n. 17053 Cass. civile, 09 settembre 2008, n. 23344

¹³ Come in questo caso